

31) MODIFICA AL CONTRATTO DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL “CENTRO DI RICERCA IN ALIMENTAZIONE, STILI DI VITA E MODELLI PREDITTIVI DELLA SALUTE” – DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA 2018-2022

- O M I S S I S -

Il Consiglio di Amministrazione,,

TENUTO CONTO della relazione istruttoria;

VISTO lo Statuto;

PREMESSO che con D.D.G. n. 860/2022 (prot. n. 65787 – IX/2 del 14.12.2022), è stato aggiudicato alla PRO.SE.CO. s.r.l. (sede legale in via E. De Nicola n. 97, Torremaggiore – C.F./P. IVA 03765310713) l'appalto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso del Polo Biomedico dell'Università di Foggia destinato ad ospitare il "Centro di ricerca in alimentazione, stili di vita e modelli predittivi della salute" nell'ambito del programma "Dipartimenti di Eccellenza" 2018-2022 (CIG 9353335836 – CUP D78F18000080001);
che il relativo contratto d'appalto è stato stipulato in data 07.04.2023 (prot. n. 20708 – IX/4, rep. n. 657/2023 del 12.04.2023) per un importo contrattuale di € 2.967.920,00 oltre IVA (come rideterminato in seguito a rettifica di errore materiale con D.D. n. 832-2025 (prot. n. 17376 – I/7 del 21.03.2025), a seguito di ribasso del 10% offerto in sede di gara;

che il contratto è stato stipulato a corpo ed è soggetto alla disciplina del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 226, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

ATTESO che il Consiglio, nella seduta del 26 luglio 2023, ha espresso parere favorevole in merito alla modifica del suddetto contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di affidare alla PRO.SE.CO. s.r.l. l'esecuzione dei lavori di completamento della volumetria del plesso con la realizzazione del II stralcio (ampliamento corpo C) e delle opere complementari e che tale modifica è stata formalizzata con atto aggiuntivo e verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 18-19 luglio 2024 per un importo di € 1.285.250,00 (di cui € 27.950,00 per oneri di sicurezza), portando l'importo contrattuale complessivo a € 4.031.162,38 oltre IVA, con un incremento pari a circa il 46,80% dell'importo contrattuale originario;

CONSIDERATO che i lavori per la realizzazione del "Centro di ricerca in alimentazione, stili di vita e modelli predittivi della salute", comprensivi sia delle opere originarie sia di quelle oggetto della variante sopra richiamata, sono prossimi alla conclusione;

ATTESO che, all'atto dell'affidamento dell'appalto originario, si era tenuto conto del fatto che le opere di urbanizzazione primaria necessarie all'allaccio dell'edificando plesso alle reti idriche e fognarie pubbliche avrebbero dovuto essere realizzate a cura e a spese di un soggetto privato in forza di una convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Foggia;

PRESO ATTO che, tuttavia, la predetta convenzione urbanistica è rimasta inattuata a causa di un contenzioso giudiziario che non coinvolge l'Università di Foggia e che, ad oggi, non risulta definito;

- che, di conseguenza, l'inerzia del privato convenzionato ha determinato la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'allaccio del plesso universitario alle reti di acquedotto e fognatura.
- CONSIDERATO che, in assenza dei predetti allacci, l'edificio – pur in stato di avanzata realizzazione – non potrebbe divenire operativo e funzionale, vanificando gli investimenti sostenuti e compromettendo l'utilizzo della struttura per le finalità istituzionali cui è destinata.
- TENUTO CONTO del fatto che, nel corso della riunione del 31.01.2026 (punto 25 all'ordine del giorno), il Consiglio ha già autorizzato la spesa necessaria a commissionare all'Acquedotto Pugliese i lavori di realizzazione delle condotte idriche e di scarico che giungono sino al limite del suolo di proprietà dell'ateneo;
- RAVVISTA la necessità di provvedere direttamente alla esecuzione delle opere di allaccio alle reti idriche e fognarie del plesso in completamento, il cui costo è stato stimato in base a computo metrico validato dagli uffici tecnici in € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre IVA;
- ATTESO che è possibile affidare l'esecuzione delle suddette opere alla PRO.SE.CO. s.r.l., quale appaltatore dei lavori in corso, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale consente modifiche contrattuali senza una nuova procedura di affidamento a condizione che siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) il valore della modifica sia al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria fissate dall'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 (per i lavori, pari ad € 5.382.000,00);
 - b) il valore della modifica sia al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;
 - c) la modifica non alteri la natura complessiva del contratto.
- ATTESO che, nel caso di specie le suddette condizioni ricorrono cumulativamente in quanto: l'importo della modifica proposta (€ 25.000,00) è ampiamente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i lavori; l'importo della modifica proposta (€ 25.000,00) è largamente inferiore alla soglia del 15% dell'importo iniziale dei lavori, rappresentando circa lo 0,84% del valore contrattuale iniziale; le opere di allaccio alle reti idriche e fognarie sono funzionalmente accessorie e strumentali all'edificio oggetto dell'appalto, necessarie per renderlo operativo; pertanto, la loro inclusione nel contratto non ne altera in alcun modo la natura complessiva, trattandosi di lavori edilizi e impiantistici coerenti con l'oggetto contrattuale.
- CONSIDERATO che, in riferimento all'importo complessivo delle modifiche apportate al contratto, l'art. 106, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede una regola di cumulo in caso di più modifiche successive disposte ai sensi del medesimo comma 2, stabilendo che "*il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche*", ma tale regola di cumulo opera esclusivamente con riferimento alle modifiche disposte ai sensi del comma 2 e non si estende alle modifiche effettuate su diversa base giuridica. Poiché la precedente variante (€ 1.285.250,00) è stata disposta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, i due importi non devono essere cumulati ai fini della verifica della soglia del 15%;

- ATTESO che l'affidamento delle opere di allaccio al medesimo appaltatore già operante in cantiere è giustificato anche dalle seguenti ragioni di ordine tecnico ed economico:
- a) le opere di allaccio sono tecnicamente interconnesse con gli impianti idrico-sanitari e di scarico in corso di realizzazione da parte della PRO.SE.CO. s.r.l. nell'ambito dell'appalto in essere, richiedendo la medesima competenza tecnica e la conoscenza diretta delle scelte progettuali e impiantistiche già adottate;
 - b) la prossimità alla conclusione dei lavori principali rende necessario un coordinamento unitario delle operazioni di cantiere, che sarebbe compromesso dall'inserimento di un diverso operatore economico;
 - c) la circostanza sopravvenuta (mancata attuazione della convenzione urbanistica per contenzioso giudiziario tra soggetti terzi) non era ragionevolmente prevedibile dall'Amministrazione all'atto dell'affidamento originario e rende necessario un intervento tempestivo per non compromettere la funzionalità dell'edificio ormai in fase di completamento;
 - d) i lavori saranno eseguiti alle medesime condizioni offerte dall'appaltatore in sede di gara, con evidente vantaggio economico per l'Amministrazione;
- ATTESO pertanto che, da quanto sopra rappresentato si può dare altresì atto che la presente modifica, per la sua esiguità (0,84% del valore contrattuale iniziale) e per la sua motivazione oggettiva (circostanza sopravvenuta ed esterna alla sfera dell'Amministrazione), non è in alcun modo intesa ad aggirare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto della clausola antifrode di cui all'art. 106, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 50/2016.
- CONSIDERATO che, per le modifiche disposte ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non è previsto l'obbligo di comunicazione all'ANAC di cui al comma 7 del medesimo articolo, il quale si applica esclusivamente alle modifiche disposte ai sensi del comma 1, lettere b) e c);
- DATO ATTO che la Direzione Lavori avrà cura, in caso di autorizzazione alla modifica, di redigere apposita perizia di variante suppletiva che sarà oggetto di approvazione da parte del RUP nonché di stipula di specifico atto aggiuntivo al contratto con l'impresa.
- ATTESO che in merito alla copertura economica, la spesa graverà sullo specifico progetto di investimento edilizio del Dipartimento di Eccellenza 2018-2022 e trova capienza nel quadro economico iniziale dell'intervento, al lordo del ribasso di gara,

DELIBERA

per quanto esposto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato:

- di approvare la modifica del contratto d'appalto in essere con la PRO.SE.CO. s.r.l. (rep. n. 657/2023 del 12.04.2023) CIG 9353335836 – CUP D78F18000080001), ai sensi e nei limiti di cui all'art. 106, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione delle opere di allaccio alle reti idriche e fognarie del plesso del Polo Biomedico destinato ad ospitare il "Centro di ricerca in alimentazione, stili di vita e modelli predittivi della salute" – Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, per un importo stimato di circa € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) oltre IVA;

- di dare atto che la predetta modifica è subordinata alla redazione di apposita perizia di variante suppletiva da parte della Direzione Lavori e alla approvazione della stessa da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
- di autorizzare la Direzione Generale, per il tramite della Direzione Gestioni Operative e dell'Area Edilizia, Patrimonio e Grandi Attrezzature, a porre in essere tutti gli atti consequenziali e necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo con la PRO.SE.CO. s.r.l. ai medesimi patti e condizioni del contratto principale e l'impegno della relativa spesa a valere sullo specifico progetto di investimento edilizio del Dipartimento di Eccellenza 2018-2022;

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: area edilizia, patrimonio e grandi attrezzature.
- C.C.:
 - direttori area medica;
 - direzione generale;
 - direzione gestioni operative.

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Spataro)

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005